



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

*Ministero della cultura*

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, per il quale articolo 4, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** l' articolo 17-*undecies* “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR, operativa fino al 31 dicembre 2026, e il quale Ufficio di livello generale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria;

**VISTI** i decreti del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457, del 29 dicembre 2021, n. 551, del 27 aprile 2022, n. 165, del 25 maggio 2022, n. 212, del 22 giugno 2022, n. 245, del 7 settembre 2022, n. 331, del 15 settembre 2022, n. 335 ed i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023, n. 154, del 25 maggio 2023, n. 175, del 01 settembre 2023, n. 287, del 27 settembre 2023, n. 312, n. 314, n. 315, n. 316 e n. 317, del 19 dicembre 2023, n. 420, di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, n. 152, e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DICSA.SAR\A0011\P\2023\27 del 25 settembre 2023, acquisita al prot. MASE-154187 del 28 settembre 2023, per il Progetto di fattibilità tecnico-economica "Lotto 2 Raddoppio Decimomannu – Villamassargia" - CUP: J74E21000940009;

**CONSIDERATO** che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al punto 10, denominata "*tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza*" e rientra tra quelli ricompresi e finanziati in tutto o in parte nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 12 ottobre 2023;

**PRESO ATTO** che con nota prot. MASE-162903 del 12 ottobre 2023 è stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni, i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio e i nuovi avvisi al pubblico;

**CONSIDERATO** che l'intervento oggetto della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è localizzato nei comuni di Villaspeciosa e di Siliqua, nella provincia del Sud Sardegna, e prevede la realizzazione del raddoppio della tratta 2 (o Lotto 2), compresa tra il km 3+460 circa ed il km 9 circa della Linea Storica Decimomannu – Villamassargia, per uno sviluppo complessivo di circa 5,5 km;

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 30486 del 16 ottobre 2023, acquisita al prot. MASE-165327 in pari data, ha comunicato il concorrente

interesse regionale designando quale rappresentante regionale la dott.ssa Delfina Spiga con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P. 3039/39 del 21 luglio 2022;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenute le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, acquisite con prott. nn. MASE-184048 del 14 novembre 2023, MASE-185681 del 16 novembre 2023 e MASE-193117 del 27 novembre 2023, considerate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 264 dell'8 febbraio 2024;

**VISTA** la nota della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. RFI-VDO.DIN.DICSA.SAR\A0011\P\2023\84 del 13 dicembre 2023, acquisita al prot. MASE-208032 in data 19 dicembre 2023, con la quale Società proponente ha trasmesso documentazione integrativa a titolo volontario;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione della documentazione integrativa è avvenuta sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 10 gennaio 2024;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 264 dell'8 febbraio 2024 di cui alla nota prot. CTVA-1820 del 12 febbraio 2024, assunta al prot. MASE-26164 di pari data, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- parere favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnico economica del lotto 2 del Raddoppio Decimomannu – Villamassargia, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;
- parere favorevole di conformità del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale;

**ACQUISITO** il parere del Ministero della Cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. MIC\_SS-PNRR-5082-P del 12 febbraio 2024, assunto con i relativi 8 (otto) documenti allegati al prot. MASE-26752 del 13 febbraio 2024, di esito favorevole nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

**a)** parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 264 dell'8 febbraio 2024, costituito da n. 70 (settanta) pagine;

**b)** parere del Ministero della Cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. MIC\_SS-PNRR-5082-P del 12 febbraio 2024, con i relativi 8 (otto) documenti allegati e costituito da n. 23 (ventitré) pagine;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 51, rubricato “Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali”, il cui comma 2 prevede che “2. Per la

realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pari a dieci anni”;

**RITENUTO** di dover provvedere, sulla base dei pareri sopracitati e di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnico economica del lotto 2 del Raddoppio Decimomannu – Villamassargia ubicato nei comuni di Villaspeciosa e Siliqua, nella provincia del Sud Sardegna, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.
2. Con riferimento al Piano di Utilizzo di utilizzo delle terre e rocce da scavo è verificata la conformità del piano stesso alla disciplina di riferimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. La validità del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo è fissata in 2,5 anni.
3. Il presente provvedimento comprende l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, così come previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto delle condizioni di cui al parere del Ministero della cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. MIC\_SS-PNRR-5082-P del 12 febbraio 2024.
4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

### **Articolo 2**

#### **Condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 264 dell'8 febbraio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 7.

3. Il Piano di Utilizzo delle Terre dovrà essere concordato con l'ARPA Sardegna e trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua verifica.
4. L'efficacia del Piano di utilizzo è fissata in 2,5 anni dalla data di inizio lavori, che dovrà avvenire entro due anni dalla presentazione del piano stesso.

### **Articolo 3**

#### **Condizioni ambientali del Ministero della cultura**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. MIC\_SS-PNRR-5082-P del 12 febbraio 2024.
2. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Articolo 4**

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 264 dell'8 febbraio 2024. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

### **Articolo 5**

#### **Pubblicazione**

1. Il presente decreto è notificato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Comitato speciale, al Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, all'ARPA Sardegna, ai comuni di Villaspeciosa e di Siliqua, alla provincia del Sud Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all’art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direttore Generale  
06.03.2024 08:25:12  
GMT+00:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE  
PER IL PNRR  
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della  
cultura  
C = IT